I PERMESSI DI SOGGIORNO E IL LORO RINNOVO: ingresso e soggiorno per motivi di lavoro e studio.
Giurisdizione e giurisprudenza

Corso di formazione in diritto dell'Immigrazione

Torino, 8 giugno 2026

Avv. Mariella Console Avv. Priscilla Trapani

FONTI NORMATIVE

T.U. IMMIGRAZIONE: D.LGS. 286 del 1998 e ss.mm., in particolare artt. 2 e 3 e articoli da a 9 (Titolo II Capo I) e da 21 a 27 sexies (Titolo III)

REGOLAMENTO di ATTUAZIONE del T.U. IMMIGRAZIONE: D.P.R. 394/1999 (e successive modifiche).

INGRESSO PER LAVORO

Art. 3 T.U.I. - Art. 29 D.A. - Politiche Migratorie e “Decreto flussi”

1. Decreto del presidente della Repubblica :
Documento Programmatico delle politiche migratorie triennale.

2.Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri :
c.d. decreto flussi: definizione annuale delle quote massime di ingressi sul territorio nazionale di stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e autonomo + possibili ulteriori decreti nel corso dell'anno

N.B. Per il 2026/2028 sono stati accorpati in un unico atto (D.P.C.M. 2/10/2025) la programmazione triennale e la determinazione annuale delle quote.

I VISTI D'INGRESSO PER LAVORO VENGONO RILASCIATI SOLO ENTRO IL LIMITE DI TALI QUOTE AD ECCEZIONE CHE PER ALCUNE PATICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI INDICATE NEGLI ARTT. 27, 27 ter e quater T.U.I

Es. dirigenti o personale altamente specializzato di società, professori o lettori universitari, giornalisti, lavoratori dello spettacolo, sportivi, infermieri; ricercatori universitari (27 ter), personale altamente specializzato (27 quater), ecc

Art. 21 T.U. Decreto flussi

Richiesta nominativa: se il datore di lavoro ha conoscenza diretta dello straniero che vuole assumere.

Richiesta numerica: se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero da assumere e decide di assumere uno degli stranieri iscritti nelle liste di cui all'art. 21, co. 5 T.U.I e art. 32 R.A. (poco usato)

Lavoro subordinato non stagionale Art. 22 T.U.I.

Lavoro subordinato stagionale (settore agricolo e turistico) Art. 24 T.U.I

Lavoro autonomo Art. 26 T.U.I

→ Può prevedere:

a) RESTRIZIONI NUMERICHE : Paesi che non collaborano nel contrasto all'immigrazione clandestina o ai fine della riammissione di propri cittadini espulsi/respinti.

b) QUOTE RISERVATE a favore di:

1. lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori (residenti all'estero, con ascendenza sino al 3° grado in linea retta), iscritti in apposite liste (v.art. 32 bis R.A.);

2. Stati non comunitari con cui esistono speciali intese (su regolamentazione flussi e/o accordi di riammissione), iscritti in apposite liste;

3. lavoratori in specifici settori di attività o con particolari caratteristiche o qualifiche es. lavoro domestico, conducenti...

c) INGRESSI FUORI QUOTA

per Stati che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio.

Presentazione delle domande

LAVORO AUTONOMO:
l'interessato anche tramite il suo rappresentate legale, deve
-Richiedere una dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto per l'attività che intende esercitare
- Acquisire presso la Camera di commercio o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
- Richiedere alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso.

LAVORO SUBORDINATO (stagionale e non):
La richiesta di nulla osta viene presentata dal datore di lavoro

Sportello Unico per l'immigrazione presso ogni Prefettura – U.T.G. - SUI - Art. 22, co. 1 T.U.I. - Art. 30 R.A.

Ruolo di FRONT OFFICE:

- Responsabile dell'intero procedimento di assunzione di lavoratori extracomunitari;

- Unico referente istituzionale e decisionale per il pubblico di coloro che intendono procedere con l'assunzione di un lavoratore straniero.

- Riceve le domande, ne verifica la regolarità formale, ne cura la trasmissione agli uffici competenti per l'istruttoria;
- adotta l'atto finale del procedimento, che notifica al richiedente

S.U. competente: 3 criteri alternativi:

- S.U. della provincia di residenza del datore di lavoro;
- S.U. della provincia in cui ha sede legale l'impresa;
- S.U. della provincia in cui avverrà la prestazione lavorativa → trasmissione e comunicazione al datore di lavoro

LAVORO SUBORDINATO

Procedura

Datori di lavoro: italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, persone fisiche o giuridiche, direttamente o tramite organizzazioni datoriali

Registrazione sul portale
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

Domicilio digitale

Invio domanda nei giorni stabiliti per ciascuna categoria “click day”

Requisiti

- **Capacità economica**

Reddito minimo annuo €. 30.000

Per lavoro domestico €. 20.000 elevato a €.27.000 se nucleo familiare di più persone, non richiesto per assistenza invalidi (con certificazione medica)

- **Trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e CCNL applicabile;**

- **Disponibilità di alloggio per il lavoratore**

Anche in dormitori del cantiere o in strutture alberghiere

- Impegno pagamento spese rimpatrio

Cause ostative

Per i datori di lavoro:
- Aver presentato nei tre anni precedenti richiesta di nulla osta e non aver sottoscritto il contratto di soggiorno (salvo ciò sia avvenuto per cause a lui non imputabili)
- Essere stato rinviato a giudizio o condannato per riduzione in schiavitù, tratta, commercio di schiavi, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (artt.600, 601, 602 e 603-bis c.p.)
→ domanda irricevibile (art. 22 c.2 ter T.U.I.)

- Condanna anche non definitiva ed anche ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per favoreggiamento immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno
→ Rifiuto o revoca (art. 22 c.2 ter T.U.I.)

Cause ostative

Per i lavoratori:
Art. 3 c.4 T.U.I.
- Minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;

- Segnalazioni nel Sistema Informativo Shengen anche da altri Stati;

- Condanna anche non definitiva per i reati di previsti dall'art. 380, cc. 1 e 2 e 381, c. 2, lettere m) e m-sexies) c.p.p.; 582, c.2 secondo periodo, 583-bis e 583-quinquies c.p.; reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, lo sfruttamento della prostituzione o di minori; condanne definitive per artt. 473 e 474 c.p e violazione diritto d'autore

Art. 13 c. 13 T.U.I.
- Precedente espulsione

Verifiche

- **Art.22 c.2 e 2 bis T.U.I. Art. 30 quinquies R.A.** disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio (NO per lavoro stagionale)

 → SUI trasmette richieste a Centro per l'Impiego entro 20 gg. → CPI comunica disponibilità di lavoratori extracomunitari già presenti entro 8 gg. → se un lavoratore viene inviato per un colloquio, il datore di lavoro deve comunicare al CPI l'esito della selezione (mancata presentazione o non idoneità) tramite autocertificazione.

- **Art. 22 c.5 TUI Art. 31 c. 2 R.A.**

ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE in capo al datore di lavoro o al datore di lavoro (Questura)

Verifiche

- **Art. 24 bis T.U.I.** osservanza delle CCNL, la congruità del numero delle richieste presentate, capacità economica del datore di lavoro

→ demandata ai consulenti del lavoro o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro ha aderito o conferito mandato.

→ rilascio asseverazione

(L'asseverazione non è richiesta se le domande sono inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.)

Rilascio nulla osta

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) rilascia il nulla osta entro:

- **60 giorni** per il lavoro subordinato non stagionale (art. 22 c. 5 T.U.I)
- **20 giorni** per il lavoro subordinato stagionale (art. 24 c. 2 T.U.I.)

Trascorsi questi termini senza che siano emerse ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente e inviato telematicamente (silenzio assenso) (art. 22 c. 5.01 T.U.I).

MA Art. 3, comma 2, D.L. n. 145 del 2024 tale disposizione non si applica se i lavoratori sono cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge (es Bangladesh, Pakistan Sri Lanka, Marocco) → Verifiche Ispettorato del Lavoro e Questura (se N.O. già rilasciato, rilascio visto sospeso)

Trasmissione del nulla osta agli uffici consolari e rilascio del visto

Lo S.U.I. trasmette in via telematica al consolato italiano del Paese di origine o di stabile residenza del cittadino straniero da assumere il nulla osta e la documentazione presentata dal datore di lavoro al momento della domanda;

Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero del rilascio del N.O. affinché richieda il visto di ingresso;

Il lavoratore richiede il visto di ingresso;

Entro 7 giorni (15 gg D.L.83/26) dal termine delle verifiche del Consolato il datore di lavoro conferma il nulla osta;

Il lavoratore ottiene il visto entro 30 giorni dalla richiesta;

INGRESSO IN ITALIA E RICHIESTA PERMESSO DI SOGGIORNO:

Entro 8 giorni dall'ingresso il lavoratore deve presentarsi presso S.U.I. che ha rilasciato il nulla osta.

Entro 15 giorni il SUI convoca il lavoratore ed il datore di lavoro per:
- **sottoscrivere contratto di soggiorno** (che poi trasmette in copia del contratto al centro per l'impiego ed all'autorità consolare);
- compilare e sottoscrivere **il modulo di richiesta del permesso di soggiorno** (art. 36 R.A.) (i dati sono trasmessi alla Questura per il rilascio del P.S.)

Il lavoratore invia tramite Kit postale la richiesta di permesso

REVOCA NULLA OSTA

Art. 22 T.U.I cc. 5 bis, 5 ter, e 5 quater , Art. 24 c.1 T.U.I.

- Accertamento anche sopravvenuto di elementi ostativi (condanne per determinati reati a carico del datore di lavoro o del lavoratore, mancata osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro o degli obblighi previdenziali, non congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla capacità patrimoniale, all'equilibrio economico-finanziario, al fatturato ed al numero dei dipendenti del datore di lavoro)
- Accertata presentazione di documenti ottenuti mediante frode o sono falsificati o contraffatti
- Mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno salvo in caso di forza maggiore**.**

→ **comporta la revoca anche del visto e del permesso di soggiorno se già rilasciati o il loro rifiuto**

IMPUGNAZIONI E GIURISPRUDENZA

IMPUGNAZIONI

- Diniego nulla osta:

TAR competente in base al luogo in cui si trova l'autorità che ha emesso il provvedimento

→ 60 giorni da notifica da notifica o effettiva conoscenza

- Diniego visto:

TAR Lazio (salvo dipenda da revoca N.O.)

→ 60 giorni da notifica da notifica o effettiva conoscenza

- Revoca nulla osta, diniego permesso di soggiorno:

TAR competente in base al luogo in cui si trova l'autorità che ha emesso il provvedimento

→ 60 giorni da notifica o effettiva conoscenza

Legittimati attivi: datore di lavoro e lavoratore

GARANZIE PROCEDURALI

- Diritto di partecipazione del lavoratore

Cons. Stato, Sez. III, sentt. 7757/2024, 3604/2024 (in tema di regolarizzazione); TAR Molise, Sez. I, sent.n. 322/2024 (notifica anche al lavoratore), TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, Sent. 1029/2025, TAR Campania, Sez. VI, Sent.2563/2026 (partecipazione del lavoratore anche tramite il difensore)

- Conferma del nulla osta

Non è sufficiente a far decorrere il termine per la conferma il solo inserimento nel “Portale Servizio ALI” della comunicazione rivolta al datore di lavoro senza che vi sia espressa comunicazione in tal senso a valido indirizzo pec

(TAR Veneto, Sez. III, Sent. n. 1845/2025 Ord. 20/2026

CONFERMA NULLA OSTA PAESI A RISCHIO

TAR Lazio, Roma, Sez. V quater, Sent. n.1082/2025 -Ordina acquisizione domanda visto

CONTRA

TAR, Lazio, Roma, Sentt. n.14509/2025 e 17615/2025 L'autorità diplomatica deve attendere gli accertamenti accertamenti di altre Amministrazioni imposti dal D.L. 145/2024

MA

TAR Veneto, sent. n. 911/2026

Conclusione del procedimento di verifica del nulla osta entro il termine di 60 giorni indicato dall'art. 22, c. 5, T.U.I. per il rilascio del nulla osta;

*dies a quo :*entrata in vigore del D.L. n. 145 del 2024 (11/10/2024)

-> Illegittimità del silenzio protrattosi oltre tale termine

REVOCA NULLA OSTA

REDDITI del DATORE DI LAVORO:

Valutazione in chiave prospettica, elementi sopravvenuti (v. art. 5 c. 5 T.U.I.), non solo utile di impresa, ma anche: fatturato, numero di dipendenti, tipo di attività svolta dall'impresa tenendo conto dell'eventuale stagionalità, regolarità contributiva

(TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, sent. n. 10583/2025 – 7264/2026, TAR Toscana, Sez.II Sent. n.424/2026**,** Cons. Stato, Ord. 3127/2025)

ERRORE del DATORE DI LAVORO:

- Quote riservate ad apolidi e rifugiati: fatto altrui -> permesso attesa occupazione (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, Sent. 3861/2025)

- Diverso settore di attività (sempre previsto da d. flussi): irregolarità sanabile -> riesame (TAR Piemonte, Sez.I, Ord. 21/2025)

REVOCA NULLA OSTA

MANCATA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO di SOGGIORNO

Art. 22 c. 6 bis T.U.I.

Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Art. 22 c.11 T.U.I.

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.

REVOCA NULLA OSTA

Circolare del Ministero dell'Interno 20 agosto 2007, n. 3836

Se mancata formalizzazione del rapporto di lavoro dipende da causa non riconducibile allo straniero, lo straniero può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione allegando dichiarazione del resposabile SUI dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore all'assunzione

- Buona fede lavoratore;
- Tempo trascorso;
- Subentro nuovo datore di lavoro;
- Integrazione sociale;

REVOCA NULLA OSTA

→ Dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, la scelta del datore di lavoro di rinunciare all'assunzione non preclude a quest'ultimo di poter soggiornare sul territorio nazionale, in quanto in tale situazione gli può essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione

→ Nel caso di buona fede del cittadino straniero e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, si determina una condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, dovendosi valorizzare il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale

Consiglio di Stato, Sez. III, sentt. n. 1100/2021, n. 9131/2024, n. 2403/2025, n. 5530/2025, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentt. n.1029/2025, n.202/2024, 1427/2055, TAR Veneto, ord. n. 512/2024,TAR Campania, Napoli, Sez.IV, sentt. n. 2777/2026, 2652/2026,2653/2026 TAR Piemonte, Sez.III Ord. 196/2026

REVOCA NULLA OSTA

CONTRA

L’unica possibilità per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, e non anche al caso in cui sebbene per motivi estranei alla volontà dell’appellante, non si sia mai concluso un contratto di lavoro dipendente tra l’istante e il datore di lavoro

Cons. Stato, sez. III, Sent. n. 4679/2025 n. 3158/2025, n. 2403/2025, TAR Veneto, Sez.III, sentt. n. 2092/2025, n.2216/2025, MA n. 165/2026 accoglie per nuovo rapporto di lavoro; TAR Emilia Romagna, Sez. I, sent. 200/2026 irrilevante anche nuovo rapporto di lavoro

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO

FACOLTA' ED OBBLIGHI

- Richiesta entro 8 giorni dall'ingresso (art. 5 c. 2 TUI);
- Rilievi dattiloscopici (art. 5 c. 2 bis TUI);
- Contratto di soggiorno: garanzia alloggio e spese di rimpatrio (art. 5 bis TUI – art. 8 bis RA)
- Rilascio, rinnovo, conversione entro 60 giorni da richiesta (art. 5 c.9 TUI)
- Svolgere attività lavorativa sia autonoma che subordinata a parità di condizioni con il cittadino italiani (artt. 2 c.3, 6 c.1 TUI) anche nella fase di rinnovo (art. 5 c.9 bis TUI)
- Iscrizione Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 TUI);
- Accesso allo studio;
- Iscrizione anagrafica (art. 15 RA);

RINNOVO E REQUISITI

Richiesta di rinnovo:

60 gg (90 gg. D.L.83/26) prima della scadenza (art. 5 c. 4 TUI) e fino a 60 giorni dopo la scadenza (art. 13 c. 2 lett. b) TUI

Il ritardo nella presentazione di una istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno rispetto alla sua scadenza non costituisce *ex se* motivo di rigetto dell'istanza amministrativa.

(Cons. St., Sez. VI, n. 2654/2005; TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 176/2020 e n. 304/2019; TAR Toscana, sez.II,n. 377/2016, TAR Emilia Romagna Sez. I, 207/2026

RINNOVO E REQUISITI

Art. 5 c. 5 TUI

Rifiuto rilascio o rinnovo permesso di soggiorno o revoca se mancano o vengono a mancare i **requisiti richiesti per l'ingresso** e il **soggiorno**, fatto salvo quanto previsto dall'**art. 22, comma 9**, e sempre che non siano sopraggiunti **nuovi elementi** che ne consentano il rilascio e che non si tratti di **irregolarità amministrative sanabili**.

Per lo straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e per il familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale

Art. 5 c. 6 TUI

Rispetto obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato

RINNOVO E REQUISITI

Corte Costituzionale Sent. 202/2013

La valutazione discrezionale stabilita dall'art. 5 c.5 secondo periodo TUI n va applicata non solo allo straniero che "*ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare*" o al "*familiare ricongiunto*", e ma anche allo straniero "*che abbia legami familiari nel territorio dello Stato*"

Obbligo ex art. 117 Cost. di tenere conto della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sull'art. 8 CEDU

RINNOVO E REQUISITI

→ Disponibilità mezzi di sussistenza (Art. 4 c.3 e 5 TUI – Art. 9 c.4 RA)

Non necessariamente reddito in senso tecnico, bensì, più genericamente di mezzi di sussistenza tra i quali possono ascriversi anche i sussidi percepiti dal Comune e da altri enti pubblici o gli aiuti forniti dai familiari (TAR Piemonte, sentt. n. 2212 dell'11/10/2004, n. 1314 del 30/4/2005);

Valutazione in chiave prospettica, possibilità che lo straniero, entro il periodo concesso, venga a disporre di un reddito adeguato derivante da fonti di sostentamento lecite. (Cons. St.,sez. III, 26 maggio 2015, n. 2645; Cons. Stato sez. III, Sent. n. 2730 del 22 giugno 2016).

Valutazione circostanze sopravvenute (Cons. St. sentt. n. 279/2021; Cons. St. n. 940/2020 - anche successive al provvedimento Cons. St. sent. n.5235/2025)

Obbligo di tenere conto dei legami familiari (Cons. Stato n. 3680/2014; Cons. Stato n. 5915/2013, n. 5388/2014, n. 3871/2014).

RINNOVO E REQUISITI

→ Reati ostativi (Artt. 4 c.3 e 5 c.5 TUI)

Valutazione legami familiari ex sent. C.Cost. 202/2013

- Escluso automatismo, obbligo bilanciamento interessi in motivazione (Sent. Cons. Stato, Sentt. n. 2580/2014, Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2391/2017, Cons. St., n. 2382/2017, ecc.)
- Attualità pericolosità da valutarsi in concreto (Cass. sent. n. 23930/2021)

Corte Costituzionale sent. 88/2023:

Le condanne per i reati di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 e art. 474 c.2 C.P. non possono essere automaticamente ostative al rinnovo → necessario verificare in concreto verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

Prime applicazioni Cons. St., Sez,III, Sent. 1759/2024, TAR Puglia, Bari, Sez. III,Sent. 881/2024

CONVERSIONE PERMESSO LAVORO STAGIONALE

Art. 24 c.10 TUI

Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo Sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

D.L. n. 145/2024, conv. dalla L. 187/2024 non più limite quote

L'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per "lavoro stagionale" non è di per sé ostativa alla presentazione dell'istanza di conversione

(Sentt. TAR Emilia Romagna, Parma, n. 258/2024, TAR Lazio, Roma, I ter, n. 20424/2024 e n. 1840/2024, TAR Lombardia, Milano, n. 1502/2023, n. 755/2024)

IMPUGNAZIONI

- TAR competente in base al luogo in cui è stato adottato il provvedimento
- 60 giorni da notifica

N.B.

Importante utilizzare gli strumenti di cui alla L.241/90 (accesso atti, deposito memorie e documenti) per dimostrare di aver rappresentato alla PA circostanze sopravvenute o legami familiari

Il D.L. 20/2023 ha abrogato il c. 2 dell'art.12 RA che prevedeva che con il diniego del permesso venisse concesso allo straniero un termine di 15 giorni per lasciare lo Stato prima dell'adozione dell'espulsione

La sola pendenza del ricorso avverso diniego o revoca del permesso non non giustifica la sospensione di quello avverso il decreto di espulsione attesa la carenza, tra i due procedimenti, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria (Cass. 15676/2018; Cass. 18788/2020).